

**Civile Ord. Sez. L Num. 9661 Anno 2021**

**Presidente: TORRICE AMELIA**

**Relatore: BELLE' ROBERTO**

**Data pubblicazione: 13/04/2021**

**ORDINANZA**

sul ricorso 10585-2015 proposto da:

RICCI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA LUDOVISI, 35, presso lo studio  
dell'avvocato STEFANO SILVESTRI, rappresentato e  
difeso dall'avvocato CARLA DE FELICE;

**- ricorrente -**

**contro**


2020 A.U.S.L. PESCARA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
2711 domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D,  
presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI,

rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI  
MANGIA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 4/2015 della CORTE  
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/01/2015  
R.G.N. 1158/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera  
di consiglio del 26/11/2020 dal Consigliere Dott.  
ROBERTO BELLE'.



A small, handwritten mark or signature is located in the bottom right corner of the page.

## RITENUTO CHE

1.

Gianfranco Ricci, già dirigente preposto alla Struttura Complessa (di seguito, S.C.) di Riabilitazione presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara (di seguito AUSL), in esito a destrutturazione di tale S.C., per effetto delle previsioni del nuovo Piano Sanitario Regionale, nella sola Struttura Semplice residuale "Protesica", ha ritenuto di avere diritto all'attribuzione di altro incarico analogo a quello precedentemente ricoperto ed in particolare dell'incarico di preposto alla S.C. di Medicina Legale o ad altra struttura apicale;

a tal fine egli ha quindi agito in giudizio nei riguardi del proprio datore di lavoro con una serie gradata di richieste, a partire dall'accertamento del diritto alla ricollocazione presso la S.C. di Medicina Legale o ad altra struttura apicale o in subordine, all'affidamento di un incarico di pari valore e via ulteriormente subordinata all'attribuzione della S.C. di Medicina Legale, previo avvio delle procedure di mobilità volontaria con precedenza rispetto all'indizione di concorso pubblico;

dopo l'inizio del processo di primo grado la S.C. Riabilitazione è stata prorogata fino al 31.8.2011 e nel frattempo il Ricci ha fatto domanda di pensione a far data dal 1.8.2011;

2.

la Corte d'Appello di L'Aquila ha ritenuto corretto il rigetto della domanda proposta dal Ricci al Tribunale di Pescara, confermando la sentenza di primo grado;

essa ha intanto ritenuto le domande dispiagate non potessero avere corso, in quanto al Ricci, fino al pensionamento, era stata in concreto assicurata la direzione della S.C. fino ad allora da lui condotta;

la Corte distrettuale prendeva peraltro atto del fatto che il Ricci riteneva di dover insistere per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della AUSL, in quanto la sua scelta di ritirarsi dal servizio era stata cagionata dal fatto che comunque la struttura cui era preposto sarebbe stata soppressa e che ciononostante la AUSL aveva rifiutato di conferirgli l'incarico di direzione della S.C. di Medicina Legale o altro equipollente;

la Corte di merito riteneva tuttavia l'infondatezza di tale persistente pretesa, sul presupposto che il Ricci aveva svolto presso Medicina Legale solo compiti marginali di carattere organizzativo-contabile, mentre la responsabilità del servizio era stata di altri, così come lo svolgimento delle funzioni e competenze tipiche di quel settore, che egli dunque non aveva;

neppure poteva valere, secondo i giudici di secondo grado, il disposto dell'art. 11 d.p.r. 484/1997 che valorizzava i servizi presso gli enti ex mutualistici, anche in riferimento alla medicina legale, ma solo al fine dell'inquadramento iniziale nel passaggio da INAM alla ASL, mentre esso non poteva essere ritenuto ulteriormente efficace nel tempo, una volta avvenuto il passaggio al nuovo ente;

in definitiva non sussistevano, secondo la sentenza impugnata, i requisiti di qualifica o esperienza necessari affinché al Ricci fosse attribuito quell'incarico vacante;

infine, la Corte aquilana escludeva che sussistesse un obbligo per la AUSL di procedere a mobilità in luogo di concorso, per la copertura della direzione della S.C. di Medicina Legale, trattandosi di scelta discrezionale, così come non poteva accogliersi la domanda di attribuzione di un diverso incarico di pari valore economico, non essendo stati indicati altri posti apicali concretamente disponibili;

3.

il Ricci ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito dalla AUSL;

### **CONSIDERATO CHE**

1.

l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 29 d.p.r. 761/1979 e degli artt. 5 e 11 d.p.r. 484/1997, oltre che dell'art. 31 del CCNL della dirigenza medica e della Determinazione del Commissario ad acta n. 65/2010;

il ricorrente sostiene che, in forza della normativa contrattuale collettiva, egli aveva diritto ad un incarico di pari valore economico di quello relativo alla S.C. soppressa, rimarcando come fosse errato l'assunto della Corte territoriale secondo cui egli non era mai stato preposto alla S.C. di Medicina Legale o vi avesse svolto solo attività marginali, tanto che con nota del 13.5.2011 si era disposto che egli provvedesse al passaggio di consegne delle corrispondenti attività nei confronti di altro medico cui era stato attribuito il medesimo incarico e tanto che il Tribunale di Pescara, in sede penale, aveva accertato, con sentenza destinata ad avere effetto di giudicato nel processo civile, che egli non poteva essere incolpato di comportamenti illeciti per il fatto di avere compiuto attività quale responsabile del Servizio di Medicina Legale della AUSL;

parimenti errato, afferma ancora il ricorrente, era l'assunto secondo cui non avrebbe potuto essere valorizzato in suo favore, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 484/1997, il servizio svolto presso l'INAM, stante la previsione della lettera l dello stesso art. 11 e dell'art. 152 del D.M. 30 gennaio 1982;

infine, il ricorrente richiama la Determinazione Commissariale 65/2010 con cui si disponevano le modalità di attuazione della mobilità dei dirigenti eccedentari in osservanza dell'art. 31 del C.C.N.L. e contesta l'assunto della sentenza impugnata in ordine alla discrezionalità della P.A. nel procedere a copertura dei posti apicali mediante concorso o mediante mobilità;

2.

la valutazione del ricorso ha per necessario presupposto un pur sommario riordino dei dati normativi, spesso indistintamente menzionati negli atti di causa;

in proposito si osserva intanto che questa Corte ha reiteratamente ritenuto che *«il d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, regolante l'esercizio delle mansioni del personale delle unità sanitarie locali ... , è da ritenersi abrogato in ragione dell'espressa previsione del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo cui le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, diventano inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994 - 1997 e cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001»* (Cass. 18 dicembre 2008, n. 29827 e successive conformi, tra cui, più di recente, in senso espressamente analogo, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3483, punto 20);

tale disciplina non vale dunque neppure per i dirigenti sanitari, ampiamente destinatari di nuove regole sia di legge, sia di contrattazione collettiva;

la disciplina va dunque tratta dal d. lgs. 502/1992, dal d.l. 2-co. 1-bis, d.l. 583/1996, conv. con mod. in L. 4/1997, dal d.p.r. 484/1997 e dal C.C.N.L., secondo la dinamica di seguito specificata;

in particolare, anche al fine di rivendicare, come fa il Ricci, un diritto all'ottenimento del posto per mobilità interna, l'art. 31 del C.C.N.L. Area dirigenza medica e veterinaria 5.12.1996, di cui è menzione nel ricorso per cassazione, consente il ricollocamento non solo in *«discipline equipollenti a quella di appartenenza»*, ma *«anche in discipline diverse»*, a condizione che *«gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992»*;

l'art. 2, co. 2-bis, d.l. 583/1996 cit. ha in proposito rimesso ad appositi regolamenti la individuazione dei *«requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo*

*livello dirigenziale» e il conseguente d.p.r. 484/1997 – così venendosi all'inquadramento di uno dei riscontri normativi su cui si è discusso in causa – ha stabilito che «ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale» sono «requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» (art. 3 lett. a);*

*l'art. 5 del medesimo d.p.r. ha quindi affermato che «l'accesso al secondo livello dirigenziale (...) è riservato a coloro che sono in possesso», tra gli altri del requisito (lettera b) di «anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina»*

*ed al fine di consentire la valutazione delle attività prestate in precedenti ordinamenti, l'art. 11 dello stesso d.p.r. ha stabilito che «i servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline come segue», prevedendo, per quanto qui interessa, alla lettera l) l'equiparazione per i servizi dei «funzionari medici degli ex enti mutualistici: 1) organizzazione dei servizi sanitari di base; 2) medicina legale»;*

*l'insieme della complessa normativa esprime dunque il principio, calibrato rispetto alle possibili varianti delle situazioni di fatto e delle pregresse appartenenze ad altri enti, anche ad ordinamento diverso, secondo cui la mobilità interna dirigenziale non può avvenire su posti vacanti purchessia, ma resta, come è del resto ovvio e ragionevole, vincolata a criteri di pertinenza specialistica, per titoli o per esperienze, del singolo dirigente interessato;*

*in definitiva il Ricci, per potersi ipotizzare un suo accesso, ai sensi della contrattazione collettiva, ad un'eventuale mobilità interna verso la S.C. di Medicina Legale, non essendo pacificamente in possesso delle necessarie specializzazioni, avrebbe dovuto dimostrare un'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (art. 5 d.p.r. 484 cit., in relazione all'art. 31 C.C.N.L.), eventualmente anche fruendo della equiparazione di cui all'art. 11 cit.;*

*da ciò deriva poi che, ove tale prova sia, come ha ritenuto la Corte territoriale, mancante, non vi è luogo a discorrere sulla precedenza della mobilità rispetto al concorso, perché comunque non si potrebbe riconoscere l'esistenza di un diritto del ricorrente a quel posto, quale effetto di una mera ricollocazione interna;*

3.

*quanto sopra consente intanto di escludere l'utilità del richiamo all'ormai superato d.p.r. 761/1979, peraltro non sviluppato nel contesto del motivo;*

*rispetto al requisito dell'anzianità di servizio, è palese che l'attività svolta presso l'INAM essendosi protratta, secondo l'esposizione fattuale del ricorrente,*

dal 1977 al 1981 (pag. 5 del ricorso), quale che sia l'interpretazione da dare all'art. 11 lett. l) d.p.r. 484 cit., in tanto potrebbe avere rilievo in quanto dopo il passaggio in AUSL fosse dimostrato un periodo di attività di Medicina Legale sufficiente ad integrare il decennio complessivamente necessario;

in proposito la sentenza impugnata afferma che l'attività svolta dal Ricci rispetto alla Medicina Legale non ha mai riguardato le «*funzioni e competenze tipiche, che egli non aveva*», ma solo compiti marginali a livello organizzativo-contabile, cui sarebbe da riferire anche il passaggio di consegne del settore, al quale si fa riferimento nella nota 13.5.2001, laddove la responsabilità del servizio medico in quanto tale era attribuita ad altri professionisti, puntualmente indicati nella sentenza;

è del resto evidente che l'impostazione giuridica è corretta, non potendosi pensare di valorizzare, nella *ratio* del sistema di affidamento degli incarichi di secondo livello, attività che effettivamente non riguardino in senso stretto il servizio medico interessato;

### 3.1

le critiche mosse dal Ricci a tale impianto argomentativo sono inammissibili; quanto alla nota di passaggio di consegne del 13.5.2011, il Ricci ne propone infatti una diversa lettura, ovverosia tale da comprovare che in precedenza egli aveva svolto le funzioni di preposto alla Medicina Legale, ma ciò, risolvendosi in una diversa valutazione del dato istruttorio, non consentita in sede di legittimità (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477), non senza dare atto che la motivazione addotta sostanzialmente dalla Corte territoriale sul punto, nel senso che il passaggio di consegne ivi attestato riguardava le sole attività organizzativo-contabili e non le funzioni e le competenze tipiche, non è implausibile;

quanto alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pescara, secondo cui le attività svolte dal Ricci quale responsabile del servizio di Medicina Legale rientravano nell'ambito delle sue funzioni, si rileva come di essa sia stato riportato soltanto uno stralcio del tutto parziale, che non consente neppure di percepire a quale periodo ci si riferisca o quale rapporto ci sia con le attività organizzativo-contabili riconosciute dalla Corte d'Appello, ma dalla stessa ritenute inidonee a fondare l'esperienza specifica richiesta;

la formulazione del motivo si pone dunque in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la

necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469)

quanto infine alla Determinazione del Commissario n. 65/2010, non è noto dove, come e quando tale documento sia stato posto a fondamento delle pretese del ricorrente e comunque il testo di esso, quale riportato nel ricorso, altro non consiste che nel richiamo ai principi sulla mobilità interna, di cui alla contrattazione collettiva, sopra già analizzati e rispetto ai quali si è detto come la sentenza impugnata abbia concluso per l'insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa, cui certamente quella Determinazione non deroga;

4.

in definitiva, rispetto all'affidamento del posto per mobilità, il ricorso si appalesa come inammissibile e quindi la sentenza impugnata, che ha denegato nel merito il diritto ad una tale ricollocazione, resiste ad esso;

nessuna replica munita di idonea portata impugnatoria è poi mossa al passaggio motivazionale con cui la sentenza di appello ha disconosciuto la pretesa ad altro e diverso incarico, per non essere stati neppure indicati altri posti apicali vacanti, sicché la sentenza resta definitiva anche su questo punto;

5.

le spese del grado seguono la soccombenza;

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2020.

✓